



# COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Libertà n. 1-3 - Tel. 0425-591130 - Fax 0425-591140 - Partita I.V.A. 01931960288 - Cod. Fisc. 82001470283

Prot. n°0002140 del 24 giugno 2014

ORDINANZA N. 14/2014

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME LEGISLATIVE STATALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA"**

## IL SINDACO

**DATO ATTO** che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, prevedono entrambi l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano, comunitario o straniero, che stabilisce la propria dimora abituale in un comune;

**PRESO ATTO** di quanto novellato dall'art. 1 comma 18 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica" che introduce la modifica all'art. 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 inserendo dopo il 1° comma quello seguente: "*l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica, possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie*";

**PRESO ATTO** altresì di quanto stabilito dall'art. 1 comma 19 della sopra richiamata Legge n. 94/2009, che sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'art. 29 "Ricongiungimento familiare" del T.U. di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 con quanto segue: "3 comma: Salvo che si tratti di rifugiato lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità"; lettera a): di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà";

**RITENUTO** di dover dare immediata attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009, stabilendo che nel procedimento per l'iscrizione e/o richiesta di variazione anagrafica nel registro della popolazione residente di cui alla legge 24.12.1954, n. 1228, consegua l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari ovvero dell'idoneità abitativa riferita all'immobile ove l'interessato intende stabilire la propria residenza;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

**VISTO** il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);

**VISTA** la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

**VISTA** la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;  
**VISTO** il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54);  
**VISTO** il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";  
**VISTE** le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;  
**VISTA** Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;  
**VISTI** gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
**VISTI** gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);  
**VISTO** l'art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità e agibilità;  
**VISTO** l'art. 2 del Decreto Ministeriale 05.07.1975 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190);  
**VISTO** il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

## **ORDINA**

- 1) che all'iscrizione e/o alla richiesta di variazione anagrafica da chiunque avanzata nel registro della popolazione residente del Comune di Masi, consegua automaticamente l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari ovvero dell'idoneità abitativa dell'immobile ove l'interessato intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
- 2) ai fini del ricongiungimento familiare, il cittadino straniero deve disporre di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari comprovati da specifica idoneità abitativa, rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3) sono confermate, ove non in contrasto con quelle adottate dal presente provvedimento, in materia di requisiti per l'iscrizione anagrafica dei cittadini italiani, comunitari (D. lgs. n. 30/2007) e stranieri (D. Lgs. 286/98), di quelle in materia di ospitalità dello straniero, oltre ai requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità abitativa dell'alloggio (sovrappollamento) nonché in materia di ordine e sicurezza pubblica.

## **INCARICA**

L'Agente di polizia locale alla verifica presso gli Uffici Comunali della documentazione inerente l'idoneità degli alloggi di cui trattasi, provvedendo ad effettuare eventuale sopralluogo per l'accertamento in loco a seguito di predisposizione di residenza o variazione di residenza all'interno del territorio comunale.

Trattando di accertamento tecnico sanitario, il Responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico dovrà collaborare con l'agente di polizia locale all'accertamento delle condizioni igieniche e della idoneità abitativa.

L'Ufficio di Polizia Locale, l'Ufficio Demografico e l'Ufficio Tecnico Comunale sono tenuti a dare piena ed efficace attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

La presente ordinanza, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione al sito internet Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova - alla Questura di Padova, alla locale Stazione Carabinieri di Castelbaldo.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**DISPONE**

L'invio del presente provvedimento a:

Ufficio Anagrafe	Sede
Corpo Polizia Locale	Sede
Ufficio Tecnico Comunale	Sede
Al Comando Stazione Carabinieri	Castelbaldo
Prefetto di Padova	
Questore di Padova	



Il Sindaco  
(Galassini Cosimiro)